

Interferenze fra esecuzione immobiliare, misure protettive nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della insolvenza, e procedure concorsuali liquidatorie

SIENA 3.10.23

ANNA GHEDINI

- Cio' che occorre tenere presente, come stella polare, nell'affrontare questa tematica, e' che la azione esecutiva individuale (ivi compresa quella mobiliare o presso terzi, estranee all'oggetto del corso odierno) viene esperita senza alcun coordinamento con il resto del ceto creditorio, ed anzi spesso tentando di anticipare le iniziative di altri creditori.
- La iniziativa esecutiva singola e' quindi in grado di rendere estremamente difficili se non impossibili le trattative di comporre stragiudizialmente il dissesto (con riferimento alla composizione negoziata) poiche' consentono a un solo creditore di soddisfarsi e di fare «saltare il tavolo»: per questo in tutti gli strumenti di natura negoziale, anche se giudiziali, e' previsto che possa essere chiesta la inibitoria, fino a conclusione del procedimento, delle azioni esecutive.
- Nelle procedure liquidatorie invece la inibitoria delle azioni esecutive e' conseguenza della stessa natura della procedura che prevede lo spossessamento del debitore e la destinazione del suo patrimonio alla soddisfazione dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione

Le misure protettive nella composizione negoziata

- Artt 18 e 19 CCI
- Con la istanza di nomina dell'esperto (agevolatore della CN) o con istanza successiva (tramite una piattaforma gestita dalla Camera di Commercio) il debitore puo' chiedere la applicazione delle misure protettive del patrimonio.
- Le misure protettive sia nella composizione negoziata che nei procedimenti di regolazione della crisi e della insolvenza non riguardano mai i diritti dei lavoratori.
- Cio' significa che la inibitoria all'esercizio o alla prosecuzione della azione esecutiva non riguarda MAI le esecuzioni promosse da un lavoratore per diritti di credito derivanti dal rapporto di lavoro.
- Non esiste un procedimento giudiziale e dunque ad essere pubblicata è un'istanza dell'imprenditore.
- La istanza deve essere pubblicata al RR II unitamente alla accettazione dell'esperto e produce, dal momento della pubblicazione, l'effetto di **inibire l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni a mezzo dei quali viene esercitata la impresa.**

- **Quindi dal momento della pubblicazione sul RR II della istanza di parte la azione esecutiva già pendente deve arrestarsi: non potendosi porre a carico del delegato l'onere di consultare quotidianamente il RR II sarà il debitore (ovviamente interessato) a fare presente la circostanza al G.E. o al delegato.**
- Cio' non toglie che la inibitoria operi dalla data della pubblicazione: quindi ad esempio se la aggiudicazione avviene prima della pubblicazione si applica l'art. 187 bis disp. att. c.p.c. e si procede al trasferimento, ma se essa avviene dopo o il giorno stesso della pubblicazione della istanza, e' inefficace poiche' la azione esecutiva era già inibita.
- Entro il giorno successivo va depositato dinanzi al giudice il ricorso per la conferma delle misure (per questo tal misure vengono dette «semiautomatiche»)
- Il giudice deve fissare udienza entro dieci giorni a pena di inefficacia delle misure.
- L'imprenditore deve pubblicare entro trenta giorni il numero di R.G. del procedimento giudiziale.
- La durata massima delle misure è di 240 giorni (art. 19 comma 5 CCI)

Le misure protettive negli strumenti di regolazione della crisi (ADR, PRO, e CP)

- L'art. 168 L.F.
 - «dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato diventa definitivo, **i creditori per titolo o causa anteriore** non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari **sul patrimonio del debitore**»
- L'art. 55 co. 2 CCII
 - «se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'art. 40, dalla data di pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, **i creditori** non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari **sul suo patrimonio e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa**»
- La nuova norma oltre a garantire la integrità' del patrimonio durante la procedura garantisce anche la continuità' della azienda, e quindi anche la integrità' dei beni strumentali pur se di terzi (es: beni in leasing)

- Anche in questo caso, in cui le misure sono inserite nel contesto di un procedimento unitario introdotto da un ricorso ex art. 40 CCI, anche nella sua forma «prenotativa» prevista dall'art. 44 CCI, l'effetto protettivo si produce automaticamente dalla domanda, o meglio dalla sua iscrizione al RRII.
- Infatti il ricorso a cura della cancelleria deve essere comunicato entro il giorno successivo al suo deposito al RRII per la sua iscrizione (art. 45 comma 2 Cci)
- Con il ricorso il debitore puo' (non deve) chiedere che siano inibite ai creditori **inibire l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni a mezzo dei quali viene esercitata la impresa.**
- **Le misure quindi sono facoltative.**
- **Entro trenta giorni dal deposito del ricorso il giudice deve confermare o revocare le misure. (quindi sono misure semiautomatiche)**
- **In caso di conferma la durata massima e' di 4 mesi compresi i giorni gia' maturati dal deposito del ricorso (art. 55/3 CCI).**
- Le misure possono essere prorogate dal giudice su richiesta del debitore nel rispetto della durata massima di 12 mesi (art. 8 CCI) comprese le misure protettive eventualmente confermate nella fase di CN (art. 55 comma 4 CCI).

- Quando cessano le misure protettive?
- Le misure cessano di avere efficacia:
- Quando si raggiunge la durata massima dei 12 mesi senza che si sia giunti alla omologa del piano.
- Con la sentenza di omologa degli strumenti di regolazione o con la pubblicazione della sentenza di liquidazione.
- Nel primo caso l'inibitoria di azioni esecutive non ha piu' utilita' in quanto la omologa segna anche il momento della esdebitazione del debitore rispetto ai debiti di cui il piano non prevede il pagamento; nel secondo caso perche' con la procedura liquidatoria scatta lo spossessamento del patrimonio del debitore e quindi la inibitoria delle azioni esecutive automatica.

Quali sono le conseguenze dell'adozione del provvedimento inibitoria dell'avvio di nuove procedure esecutive

- *Se vi sono pignoramenti notificati dopo la pronuncia del decreto da parte del giudice delegato il debitore può opporsi all'esecuzione ex art. 615, 2 c.p.c.*
- *Se il pignoramento è già stato notificato prima della pronuncia del provvedimento sospensivo la parte non perde il potere di iscriverne a ruolo l'esecuzione forzata ma la procedura esecutiva e gli effetti del pignoramento **sono sospesi**. Fino all'esito del procedimento concorsuale (o di C.N.) la esecuzione rimane sospesa nel vigore della misura protettiva: solo con la conclusione del procedimento (che puo' avvenire con la omologa dello strumento di regolazione della crisi o di composizione del sovraindebitamento) o con la apertura della LG la esecuzione diviene **definitivamente improcedibile**.*

- *Se lo strumento non va a buon fine (inammissibilita' o rinuncia cui non fa seguito la apertura di una procedura liquidatoria) le misure protettive cessano e la azione esecutiva sospesa puo' essere ripresa.*
- *La stessa cosa accade quando il giudice (sia nella composizione negoziata che nel corso del procedimento per CP, per SDR, per PRO) non proroga le misure, dopo gli iniziali 4 mesi di applicazione. In tal caso la causa di sospensione esterna delle esecuzioni pendenti e la inibitoria delle esecuzioni nuove cessano e le esecuzioni sospese possono essere riprese e le nuove promosse.*
- *La ripresa del processo esecutivo sospeso presuppone la riassunzione entro sei mesi dalla cessazione della sospensione da parte del soggetto interessato.*

Come opera la sospensione nel processo esecutivo

Si tratta di una **sospensione esterna ex art. 623 cod. proc. civ.**: il debitore formula istanza al giudice dell'esecuzione (non opposizione) depositando il decreto che dichiara l'apertura della procedura di concordato minore o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

Dal canto suo il giudice dell'esecuzione adotta un'ordinanza ricognitiva di una causa di sospensione esterna al processo esecutivo stabilita da altro giudice;

Tanto il provvedimento di sospensione quanto quello di diniego della sospensione sono impugnabili con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Quali sono le conseguenze della sospensione dell'espropriazione forzata in corso in forza del decreto pronunciato dal giudice delegato di apertura del concordato minore e della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore?

- Il G.E. non può pronunciare l'ordinanza di delega; l'eventuale ordinanza di delega pronunciata dal g.e. o di assegnazione del credito pignorato pur in costanza di una causa di sospensione sarebbero viziose ed opponibili nelle forme dell'art. 617 c.p.c.
- Se è già stata disposta la vendita, il delegato alle vendite non può compiere alcun atto liquidatorio del bene oggetto del pignoramento; gli atti eventualmente compiuti sono reclamabili ex art. 591-ter c.p.c.
- L'esperto stimatore non può proseguire le attività di stima del bene: si tratta di attività prodromiche e funzionali alla liquidazione del bene e, come tali, non possono essere compiute nel periodo di sospensione;
- Il custode non deve attuare l'ordine di liberazione che è provvedimento funzionale alla migliore liquidazione possibile del cespite, salvo che vi siano pericoli riguardanti la conservazione del bene pignorato in condizioni di integrità, oppure situazioni patologiche di occupante non collaborativo, occupante sine titolo che non versa nemmeno un'indennità di occupazione e non svolge attività utile ai fini della fattibilità del piano

II | provvedimento di sospensione dell'esecuzione forzata non incide sugli effetti dell'aggiudicazione pronunciata prima della sua adozione

- Art. 187-bis c.p.c.: *«In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti.»*
- Se tale regola vale in caso di estinzione o chiusura anticipata a maggior ragione deve valere nel caso in cui, per una causa esterna, la procedura esecutiva entri in una mera fase di quiescenza che non ne preclude la successiva eventuale riassunzione (ad es. in caso di diniego dell'omologa)

13

Il provvedimento di sospensione non anticipa gli effetti della futura eventuale dichiarazione d'improcedibilità dell'esecuzione forzata in corso

Gli effetti del pignoramento non vengono meno: quindi il bene non rientra nella disponibilità materiale e giuridica del debitore, il quale, quindi, continuerà a non poterlo cedere in godimento a terzi senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione (cfr. art. 560, comma secondo, cod. proc. civ.)

se è già stato nominato il custode, questi permane nell'esercizio delle sue funzioni;

Il custode continua ad apprendere i frutti naturali e civili prodotti dal bene che sono attratti dal vincolo del pignoramento sino alla dichiarazione di definitiva improcedibilità dell'esecuzione;

Interviene la **omologa dello strumento** (e questo vale anche per gli strumenti di composizione della crisi sa sovraindebitamento)

- L'ESECUZIONE DIVIENE **IMPROCEDIBILE** E LA VENDITA DELL'IMMOBILE PIGNORATO, se prevista nel piano, VERRA' FATTA DAL DEBITORE CON PROCEDURE COMPETITIVE SOTTO VIGILANZA OCC (ART. 71, 1 C.C.I., ART. 81, 1 C.C.I.) ED **IL GIUDICE DELEGATO ORDINERA' LA CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE PIGNORAMENTI, IPOTECHE E SEQUESTRI CONSERVATIVI** (ART. 71, COMMA 2, C.C.I., ART. 81, 2 C.C.I.);
- IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE **REVOCA GLI INCARICHI DEGLI AUSILIARI E LIQUIDA I COMPENSI PONENDO LE SPESE A CARICO DEL CREDITORE PROCEDENTE** EX ART. 8 T.U.S.G.: LA PARTE DEVE ANTICIPARE LE SPESE DEGLI ATTI PROCESSUALI DI CUI CHIEDE IL COMPIMENTO

Le interferenze tra piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore e le procedure esecutive forzate individuali

Anche per tali procedimenti e' prevista la possibilita' di inibitoria delle azioni esecutive. MA non si applica il procedimento relativo alle misure protettive di cui agli artt. 54 e ss CCI.

E' il giudice delegato, a fronte del ricorso per omologa del piano del consumatore, che pronuncia la inibitoria. E la sua durata massima non e' fissata dalla legge ma dipende dalla durata del procedimento.

- Nella procedura di **accordo di ristrutturazione dei debiti** del consumatore il giudice:
 - **Non sospende in via ufficiosa**: occorre ora **un'istanza specifica** del debitore;
 - Nel decreto **non** deve analiticamente indicare i procedimenti esecutivi che devono essere sospesi potendo disporre la sospensione in generale delle procedure esecutive in corso;
 - Il Giudice può imporre il divieto di iniziare nuove azioni esecutive e cautelari;
 - Il Giudice può anche disporre misure innominate o atipiche purchè idonee a conservare l'integrità del patrimonio
 - La sola richiesta del debitore non è sufficiente. Occorre che il giudice:
 - Valuti il pericolo che la prosecuzione delle esecuzioni forzate pendenti mettano a repentaglio la fattibilità del piano depositato;
 - e, rispetto all'inibitoria all'avvio di nuove esecuzioni, valuti il pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio del consumatore

- Diversamente dall'art. 8 del codice della crisi d'impresa (richiamato dall'art. 55, comma 4, c.c.i.), non è prevista una durata massima e inderogabile della sospensione: **il termine di durata è mobile e viene a coincidere con la conclusione del procedimento di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore.**
- **N.B. L'effetto sospensivo non decorre dal deposito della domanda di apertura della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma solo e soltanto dall'adozione del decreto da parte del Giudice Delegato.**
- In questo vi è una profonda diversità con le misure protettive concesse nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi d'insolvenza dell'imprenditore commerciale sopra-soglia in cui la trascrizione della domanda nel registro delle imprese, sia pure interinalmente, produce effetti sospensivi delle esecuzioni in corso ed inibitori di quelle non ancora iniziate.

Concordato minore

- art 78 CCI: «**su istanza del debitore**, [il Giudice] *dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*»
- Mentre nell'accordo ex legge 3/12 l'automatic stay era effetto stesso del ricorso;
- ora, nel concordato minore normato dal CCI, lo stay e' stabilito dal giudice solo su richiesta del debitore, e e' concesso ovviamente solo se il piano e la proposta soddisfino i requisiti di ammissibilita' previsti dalla legge.

Come opera la sospensione nel processo esecutivo

- Si tratta di una **sospensione esterna ex art. 623 cod. proc. civ.**: il debitore formula istanza al giudice dell'esecuzione (non opposizione) depositando il decreto che dichiara l'apertura della procedura di concordato minore o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- Dal canto suo il giudice dell'esecuzione adotta un'ordinanza ricognitiva di una causa di sospensione esterna al processo esecutivo statuita da altro giudice;
- Tanto il provvedimento di sospensione quanto quello di diniego della sospensione sono impugnabili con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

La custodia del bene pignorato

- Pur rimanendo il bene pignorato ancora sottoposto al vincolo del pignoramento (il vincolo preordinato alla vendita coattiva verrà meno soltanto al momento della vendita concorsuale di tal chè tutti gli atti dispositivi del bene compiuti dal debitore in violazione degli obblighi del piano saranno inopponibili al ceto creditorio), la custodia non ha più ragion d'essere;
- I frutti naturali e civili ora vengono percepiti dal debitore che darà loro la destinazione prevista dalla proposta;
- Il custode mette a disposizione i frutti civili e naturati percepiti secondo le indicazioni contenute nella proposta

21

E SE IL PIANO OGGETTO DELL'OMOLOGA NON PREVEDE LA VENDITA DELL'IMMOBILE PIGNORATO?

- IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, NEL DICHIARARE L'ESECUZIONE IMPROCEDIBILE, DEVE ANCHE ORDINARE LA CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO (OVVIAMENTE NON ANCHE DELLE IPOTECHE LE QUALI VERRANNO CANCELLATE SULLA BASE DI UN ATTO NEGOZIALE PREVIO SODDISFACIMENTO DEL CREDITORE NELLA MISURA INDICATA NEL PIANO);
- NON REALIZZANDOSI LA VENDITA IN SEDE CONCURSUALE, INFATTI, NON VI VERIFICHERA' IN QUELLA SEDE NEPPURE L'EFFETTO PURGATIVO.
- OCCORRE ALLORA PROVVEDERE IN SEDE ESECUTIVA ALLA CANCELLAZIONE DI UN VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO CHE NON SI REALIZZERA'

Il decreto di diniego dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore (artt. 70, comma 10, c.c.i. e 80, comma quinto, c.c.i.): il g.d. dichiara la cessazione di efficacia delle misure protettive, ma cosa succede al processo esecutivo?

- **Non viene dichiarata l'apertura della liquidazione controllata, mancando la relativa istanza:** è cessata la causa di sospensione esterna e la procedura esecutiva sospesa deve essere riassunta: si può applicare analogicamente l'art. 627 c.p.c.: la parte interessata ha l'onere di depositare l'istanza entro sei mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione.

Interviene la **omologa dello strumento** (e questo vale anche per gli strumenti di composizione della cirsi sa sovraindebitamento)

- L'ESECUZIONE DIVIENE **IMPROCEDIBILE** E LA VENDITA DELL'IMMOBILE PIGNORATO, se prevista nel piano, VERRA' FATTA DAL DEBITORE CON PROCEDURE COMPETITIVE SOTTO VIGILANZA OCC (ART. 71, 1 C.C.I., ART. 81, 1 C.C.I.) ED **IL GIUDICE DELEGATO ORDINERA' LA CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE PIGNORAMENTI, IPOTECHE E SEQUESTRI CONSERVATIVI** (ART. 71, COMMA 2, C.C.I., ART. 81, 2 C.C.I.);
- IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE **REVOCA GLI INCARICHI DEGLI AUSILIARI E LIQUIDA I COMPENSI PONENDO LE SPESE A CARICO DEL CREDITORE PROCEDENTE** EX ART. 8 T.U.S.G.: LA PARTE DEVE ANTICIPARE LE SPESE DEGLI ATTI PROCESSUALI DI CUI CHIEDE IL COMPIMENTO

Le azioni esecutive individuali e le procedure concorsuali liquidatorie : LG e LC

- La procedura fallimentare prima e la liquidazione giudiziale poi, sono permeate dallo stesso principio informatore: il patrimonio del debitore e' segregato, destinato alla soddisfazione dei creditori, che debbono insinuarsi al passivo e sottoporsi ad un accertamento nel concorso per potere partecipare alla distribuzione dell'attivo liquidato e recuperato dal curatore.
- La regola di cui all'art. 151 CCI (52 l. f.) esprime il principio del necessario concorso formale e sostanziale dei creditori, che solo puo' consentire il pieno esplicarsi della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.).

La universalita' del concorso osta a che siano consentite iniziative individuali per il recupero dei propri crediti

- Art. 150 CCI (51 l. fall.): “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento».
- Ricaduta ovvia del principio del concorso e' il divieto di prosecuzione o avvio di iniziative individuali esecutive e cautelari che consentano a un creditore di soddisfarsi anteriormente per l'intero o di garantirsi una posizione privilegiata rispetto agli altri.

La interazione con la procedura esecutiva presuppone ed impone che essa sia ancora pendente

- 1) La esecuzione si esaurisce con la approvazione del progetto di distribuzione o con la emissione dell'ordine di pagamento ex art. 598 c.p.c. (Cass. 15826/05).
 - 2) La esecuzione si esaurisce con il pagamento effettivo ai creditori e quindi se la procedura interviene quando ancora debbono essere effettuati i pagamenti essi vanno effettuati al curatore (Cass. 23752/04)
- In realta' la pronuncia 23993 del 2012 compone l'antinomia stabilendo che il progetto di distribuzione e' revocabile fino a che i pagamenti non sono stati effettuati. E quindi la esecuzione si conclude con la effettuazione dei pagamenti.

- Questo principio non va confuso con la intangibilità delle attribuzioni effettuate con riparto approvato: principio che riguarda l'an ed il quantum delle ripartizioni ma non il momento conclusivo della esecuzione con riguardo alla interferenza con la procedura liquidatoria.
-l'approvazione del progetto di distribuzione comporta l'intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate (da ult. Cass. 8 giugno 2021, n. 15963; in precedenza tra le moltissime Cass. 24 ottobre 2018, n. 26927; Cass. 14 giugno 2016, n. 12242; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23182; Cass. 18 agosto 2011, n. 17371; Cass. 30 novembre 2005, n. 26078; Cass. 8 maggio 2003, n. 7036 Cass. 8 maggio 2003, n. 7036).

Quali soggetti e quali beni riguarda il divieto ex art. 150?

- Riguarda tutti i creditori sia anteriori che posteriori alla apertura del concorso, fatta eccezione che per il creditore fondiario (v. infra);
- Riguarda tutti i beni appresi alla procedura tranne quelli non acquisiti o abbandonati dalla procedura ex art. 213 comma 2 CCI: su questi beni i creditori, avvisati per legge dal curatore, potranno intraprendere azione esecutiva individuale, fatti salvi gli effetti della esdebitazione pronunciata dopo i tre anni o alla chiusura della procedura.
- Il divieto opera dal giorno della apertura della liquidazione alla chiusura della procedura (art. 236) fatti salvi gli effetti della esdebitazione.

Come opera il divieto in presenza di esecuzioni pendenti: art. 216 comma 10 CCI

- il curatore puo':
 - 1) subentrare nella esecuzione, che diviene improcedibile per tutti gli altri creditori. in questo caso la esecuzione prosegue fino alla assegnazione del ricavato al curatore che poi lo distribuirà in sede concorsuale. Il GE emetterà il DT e provvederà alle cancellazioni, ivi compresa quella della sentenza di LG (elencazione non tassativa dell'art. 586 c.p.c.). In questo caso il custode nominato in sede di esecuzione manterra' il suo incarico e cosi' il delegato alla vendita (Cass. 24442 del 2010)
 - 2) fare istanza al GE perche' dichiarari la improcedibilita' della esecuzione.

- La legge non stabilisce un termine per la formulazione della istanza. Quindi, per evitare che la esecuzione resti in una situazione di stallo nei tribunali sono invalse diverse prassi che comunque hanno il senso di interpellare il curatore circa la sua intenzione.
- Prima di dichiarare la improcedibilità il GE:
- Liquidava le spese degli ausiliari e li pone a carico del precedente come anticipazione (il creditore poi ne farà oggetto di insinuazione al passivo)
- La custodia affidata a custode terzo ex art. 569 c.p.c. viene meno in quanto il curatore diviene ex lege custode di tutti i beni del debitore.

- Se sia **avvenuta già' la aggiudicazione** al momento della istanza di improcedibilità, ai sensi dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. trasferisce il bene cancellando i gravami, ivi compreso il pignoramento e la sentenza di apertura del concorso.
- Rimette alla procedura l'eventuale ricavato della vendita senza effettuare alcun riparto.
- A parte questa ipotesi, in caso di improcedibilità, il GE non cancella il pignoramento:
- “ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma **tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento** (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma dell'art. 107 legge fall.” (Cass. 15103/2005; Cass. 10599/2009; Cass. 25963/2009; Cass. 16158/2015; Cass. 25802/2015)
- Sarà il GD, una volta venduti i beni a cancellare il pignoramento ex art. 217 comma 2 .

Credito fondiario

- Il credito fondiario è semplicemente un **finanziamento a medio lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su di un immobile.**
- L'art. 41 TUB attribuisce all'istituto bancario che ha erogato un prestito di tale tipo alcuni privilegi tra cui alcuni processuali, qui di primario rilievo:
 1. la facoltà per il creditore fondiario di **iniziare o proseguire le azioni esecutive** sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore;
 2. l'avvio della procedura esecutiva senza l'obbligo di preventiva notifica del titolo esecutivo;
 3. il **versamento diretto alla banca creditrice fondiaria sia del ricavato della vendita coattiva, sia delle rendite** degli immobili ipotecati (dedotte le spese di amministrazione e i tributi).

- La scelta del creditore fondiario di iniziare o proseguire la esecuzione individuale nonostante il fallimento del debitore non impedisce al curatore di liquidare il bene pignorato in sede concorsuale: **se ciò accade prevale la vendita che sia stata per prima disposta, dovendosi cioè avere riguardo al provvedimento del G.E. che dispone la vendita ai sensi dell'art. 569 ed al provvedimento con cui il G.D. autorizza la vendita del bene immobile (o la dispone in caso di applicazione delle norme del c.pc. ai sensi dell'art. 216 comma 3 CCI) in quanto prevista nel programma di liquidazione approvato ai sensi di legge (Cass. n. 18436 del 2011).**

- La presenza del curatore non impedisce la **nomina del custode** nel contesto della esecuzione, né impone che nella esecuzione individuale sia nominato custode il professionista che svolge la funzione di curatore (peraltro le due funzioni non coincidono esattamente, essendo per esempio demandata al custode una attività promozionale della vendita che la legge fallimentare non attribuisce espressamente al curatore).

- il ricavato della vendita supporterà l'aggravio della quota del compenso del curatore e del compenso del custode e del delegato: va considerato da un lato che il creditore fondiario, come ogni altro soggetto, è destinato a subire le conseguenze della insolvenza del proprio debitore, e dall'altro che è una precisa scelta e non obbligo del creditore fondiario quella di proseguire con la azione individuale.

- **Quello del fondiario e' un privilegio esclusivamente processuale. Rimane fermo il principio per cui la attribuzione in sede esecutiva e' solo provvisoria, mentre la attribuzione definitiva del ricavato avverra' in sede di riparto concorsuale, poiche' il bene liquidato fa parte del patrimonio acquisito alla procedura.**
- **La assegnazione provvisoria avverra' nei limiti di quanto il creditore sia stato ammesso al passivo concorsuale: la ammissione al passivo e' presupposto per l'an ed il quantum della assegnazione provvisoria.**
- **il creditore fondiario che intende ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è onerato di dimostrare di essere stato ammesso al passivo del fallimento, essendo questa la condizione risultante dal combinato disposto dell'art. 151 CCI (52 l.f.) e dell'art. 41, comma 4, T.U.B. Infatti, l'accertamento definitivo del suo credito, così come la sua quantificazione e la sua graduazione devono avvenire esclusivamente in sede concorsuale.**
- **In caso contrario, l'intero ricavato della vendita non potrà che essere rimesso agli organi della procedura fallimentare, per essere distribuito in quella sede.**

- Pertanto, il giudice dell'esecuzione non potrà assegnare le somme al creditore fondiario la cui domanda di ammissione al passivo del fallimento sia stata respinta. In nessun caso potrà essere attribuito alla banca che ha promosso l'azione esecutiva individuale un importo superiore a quello per il quale la stessa risulta ammessa al passivo fallimentare, costringendo il curatore del fallimento ad una successiva azione di ripetizione. Cio' anche anche in pendenza di una sua eventuale opposizione allo stato passivo volta a rivendicare l'ammissione per una somma maggiore.
- Il giudice dell'esecuzione sarà anche tenuto a rispettare qualifica del credito dell'istituto fondiario accertata in sede fallimentare; con la conseguenza che, se in occasione della verifica dello stato passivo viene negata la qualifica fondiaria dell'operazione di finanziamento, la procedura esecutiva individuale non si sottrae più al divieto posto dall'art.150 CCI e diventa, quindi, improcedibile.
- La assegnazione del GE e' provvisoria poiche' la distribuzione definitiva avverrà solo in sede di riparto concorsuale.

•(Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482)

- La sentenza Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482 enuncia il seguente principio di diritto: «In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare, sicchè il creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento; il curatore fallimentare, qualora richieda l'attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell'importo da assegnare all'istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l'emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall.) che - direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente - dispongano la suddetta graduazione.»

- Nella prassi invalsa nei tribunali, il curatore interviene con un legale nella procedura esecutiva proseguita dal fondiario e, al fine di consentire al GE di determinare la somma da assegnare provvisoriamente al fondiario senza pregiudicare le ragioni della procedura concorsuale (con il rischio poi che la procedura debba chiedere la restituzione di somme al fondiario), deposita in atti della esecuzione un atto di precisazione del credito in cui indica l'acconto liquidatogli dal GD in ordine all'immobile liquidato nonche' le spese in prededuzione sostenute in relazione all'immobile (IMU, contributi di bonifica).
- L'acconto sul compenso e' calcolato sull'attivo costituito dal ricavato della vendita esecutiva e sul passivo relativo al credito del fondiario ammesso al passivo.
- E' ovvio che se nella procedura liquidatoria non si sia ancora proceduto alla verifica del passivo, la decisione sul riparto esecutivo dovra' essere rinviata.

Azioni esecutive liquidazione controllata. La disciplina applicabile

- Il CCI disciplina la LC agli artt. 268 e ss.
- Per alcuni aspetti le norme fanno richiamo ad alcune norme della LG : l'art. 270 comma 5 (peraltro infelicamente inserito in una norma che e' dedicata alla sentenza di apertura della LC) fa richiamo all'art. 143, 150 e 151 nonche', per quanto non espressamente previsto, alle norme sul procedimento unitario di cui al titolo III.
- Il richiamo all'art. 150 comporta che, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della sentenza con cui il Tribunale dichiara, a norma del primo comma dell'art. 270, l'apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale. Rispetto alla legge 3/12 si chiarisce che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del debitore vale anche per i crediti sorti durante la procedura, precisazione questa che mancava nell'art. 14-quinquies e che invece e' presente sia nell'art. 51 l.fall. che nell'art 150 CCII.

La improseguibilita' della esecuzione individuale riguarda anche il credito fondiario?

- Nel vigore della l. 3/12 non si dubitava, in assenza di una norma sul punto, che le esecuzioni promosse dal creditore fondiario non avessero, nella liquidazione del patrimonio, quel privilegio processuale che avevano nel fallimento ed hanno ora nella LG.
- Il richiamo all'art. 150 operato dal 270/5 non rende piu' scontata questa soluzione: l'art. 150 fa salve le ipotesi disciplinate da altre disposizioni di legge, e il richiamo piu' ovvio e' quello al TUB che all'art. 41 consente al titolare di un credito fondiario di iniziare o proseguire una azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore. Per effetto della sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale non ve' dubbio che il privilegio processuale del fondiario permane come prima nella LG.

Quanto alla lc si contrappongono due distinte opinioni

- **Il rinvio dell'art.270 all'art.150 c.c.i. non fa salvo il privilegio del credito fondiario nella PC**
- *l'art.41TUB, ha natura di norma eccezionale e va applicato solo alle ipotesi previste, ed esso si riferisce al fallimento e, ora, alla liquidazione giudiziale che lo ha sostituito.*
- *Il rinvio dell'art.270, comma quinto, CCI all'art.150 non puo' avere l'effetto di rendere una norma eccezionale applicabile a ipotesi diverse da quelle previste;*
- *Se il legislatore avesse voluto estendere il privilegio fondiario alla LC avrebbe dovuto intervenire sulla norma speciale, ovvero sull'art 41 TUB.*
- *Tribunale, di Verona, 20 dicembre 2022 - est. Burti*
- *Tribunale Modena, 03 Marzo 2023. Est. Bianconi.*
- *Tribunale Treviso, 19 Gennaio 2023. Est. Bianco.*

- Il rinvio operato dall'art 270 comma 5 CCI cambia il quadro normativo rispetto alla legge 3.
- In tema di liquidazione controllata, il richiamo operato dall'art. 270, comma 5, CCII all'art. 150 del medesimo testo deve intendersi **totalmente recettizio** del sistema di regole ed eccezioni previsto da tale norma che, per la liquidazione giudiziale, contempla la clausola di salvaguardia “salvo diversa disposizione di legge”, il cui principale – se non unico – referente è rappresentato dallo speciale privilegio processuale previsto dall'art. 41, comma 2, T.U.L.B.C. per il creditore fondiario, che potrà dunque continuare l'azione esecutiva individuale contro il debitore ammesso alla liquidazione
- *Tribunale, di Barcellona Pozzo di Gotto, 24 gennaio 2023 -est. Lo Presti*
- *Tribunale, di Torre Annunziata, 14 marzo 2023 -est. Musi*

Operativita' del divieto di azioni esecutive

- gli effetti della sentenza di LG decorrono dalla pubblicazione della sentenza da parte della cancelleria ex art. 133 cpc.
- La sentenza di LG va anche iscritta al Registro Imprese.
- Per la sentenza di LC l'art 270 CCI ci dice soltanto che la sentenza, oltre ad essere pubblicata dalla cancelleria ex art. 133 cpc, deve essere pubblicata sul sito ministeriale o del tribunale, e che deve essere notificata a cura del liquidatore al debitore ed ai terzi titolari di diritti reali sui beni del debitore (quindi anche all'ipotecario ed al creditore pignoratizio)
- la sentenza di LC va iscritta al RI solo ovviamente se il debitore e' un imprenditore.
- Quindi gli effetti della sentenza costituiti dal divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive devono intendersi decorrere dalla sua pubblicazione ex art. 133 cpc. Non puo' farsi ritenere discendere dalla notifica perche' vi potrebbero essere azioni esecutive promosse da creditore non ipotecario o non pignoratizio

Cosa accade quando la LC si apre con procedure esecutive pendenti

- La disciplina della LC **nulla prevede sul punto.**
- E' pero' possibile, grazie al richiamo operato dall'art. 275 CCI alle norme sulle vendite nella LG, fare riferimento all'art 216 comma 10 CCI che prevede per il curatore (rectius: liquidatore) due alternative:
 - **1) il subentro**
 - 2) la dichiarazione di **improcedibilita'** della esecuzione, proseguendo la liquidazione del cespite in ambito concorsuale.
- Il ogni caso gli effetti del pignoramento mantengono i loro effetti conservativi per i creditori: e' per questo che anche in caso di improcedibilita' il **pignoramento non deve assolutamente essere cancellato**

- Quindi il liquidatore puo':
- 1) subentrare nella esecuzione, che diviene improcedibile per tutti gli altri creditori. in questo caso la esecuzione prosegue fino alla assegnazione del ricavato al curatore che poi lo distribuira' in sede concorsuale. Il GE emettera' il DT e provvedera' alle cancellazioni, ivi compresa quella della sentenza di LG e del pignoramento (elencazione non tassativa dell'art. 586 c.p.c.). In questo caso il custode nominato in sede di esecuzione manterra' il suo incarico e cosi' il delegato alla vendita (Cass. 24442 del 2010)
- 2) fare istanza al GE perche' dichiarare la improcedibilita' della esecuzione

- ISTANZA DI IMPROCEDIBILITA'
- Occorre una istanza del liquidatore, non necessariamente formulata con la assistenza di un legale.
- La legge **non stabilisce un termine per la formulazione della istanza**. Quindi, per evitare che la esecuzione resti in una situazione di stallo nei tribunali sono invalse diverse prassi che comunque hanno il senso di interpellare il curatore circa la sua intenzione.
- Prima di dichiarare la improcedibilita' **il GE:**
- Liquida le spese degli ausiliari e li pone a carico del precedente come anticipazione (il creditore poi ne fara' oggetto di insinuazione al passivo)
- La custodia affidata a custode terzo ex art. 569 c.p.c. viene meno in quanto il liquidatore diviene ex lege custode di tutti i beni del debitore.

- Il GE:
- Se sia avvenuta già la aggiudicazione al momento della istanza di improcedibilità, ai sensi dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. trasferisce il bene cancellando i gravami, ivi compreso il pignoramento e la sentenza di apertura del concorso.
- Rimette alla procedura l'eventuale ricavato della vendita senza effettuare alcun riparto.
- **Ove non vi sia stata aggiudicazione il GE Non cancella il pignoramento:**
- “ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma **tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento** (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma dell'art. 107 legge fall.” (Cass. 15103/2005; Cass. 10599/2009; Cass. 25963/2009; Cass. 16158/2015; Cass. 25802/2015)
- Sarà il GD, una volta venduti i beni a cancellare il pignoramento ex art. 217 comma 2. (anche qui applicabile in via analogica)
- DT o vendita notarile? Dipende dalle modalità di vendita adottate in programma

Il subentro del liquidatore

- *Gli effetti del subentro del liquidatore nell'esecuzione individuale in corso*
- *L'esecuzione forzata prosegue senza soluzione di continuità;*
- i creditori non sono piu' legittimati a stare in giudizio ed e il liquidatore subentrato che rappresenta il ceto creditorio nel suo complesso; il liquidatore dovra' effettuare il subentro **a mezzo di un legale.**
- Deve ritenersi che in esito alla vendita sia il GE, nell'emettere il DT **cancellare il pignoramento ma anche la sentenza di apertura della LC.**
- Il ricavato della vendita dovra' poi essere, detratte le spese della esecuzione la cui liquidazione spetta al GE, rimesso al liquidatore per essere distribuito in sede concorsuale

Quando operare il subentro?

- E' ragionevole ritenere che la scelta del liquidatore fra improcedibilita' e subentro sia orientata essenzialmente dallo stato della esecuzione:
- Se la esecuzione e' nelle fasi iniziali (ovvero se non sia ancora stata depositata la istanza di vendita e fissata la udienza ex art 569 cpc, con contestuale nomina di custode e perito) e' certamente piu' efficiente che il liquidatore venda il bene in sede concorsuale, tenendo sotto controllo la vendita, i suoi tempi e i suoi costi.
- Se invece le vendite sono gia' in corso e' ragionevole pensare sia piu' efficiente un subentro.
- Nella ipotesi invece in cui sia stata espletata la perizia ed anche disposta la vendita ma non ancora effettuata la pubblicita', allora e' piu' conveniente acquisire la perizia e vendere in sede concorsuale, risparmiando le spese del compenso del delegato alla vendita.
- Se il bene oggetto di esecuzione e' in diverso circondario, potrebbe essere piu' efficiente proseguire la azione esecutiva individuale anche se appena iniziata